

Roma, 20 luglio 2023

Ill.mo Sig. Viceministro
On.le Avv. Maurizio Leo

Ci preghiamo di sottoporre alla Sua attenzione le seguenti

**Osservazioni e proposte di modifica
alla Legge Delega per la riforma fiscale**

ART. 2

In virtù di quanto prevede il comma 2 dell'art. 2 della delega, UNCAT, in qualità di associazione specialistica maggiormente rappresentativa riconosciuta dal CNF, chiede di partecipare attraverso i propri delegati ai tavoli tecnici con l'Amministrazione finanziaria, estendendo la partecipazione anche per quanto previsto dalla lett. a) del comma 1.

ART. 3

Il criterio direttivo contenuto nella lett. c) del comma 1 dell'art. 3 impone una nuova scrittura dell'art. 73 TUIR sulla nozione di residenza fiscale, allo scopo di superare la (spesso) contrastante giurisprudenza, prodotta da copiosa casistica, in ordine ai limiti di efficacia e di prevalenza di quell'elemento rispetto al principio della libertà d'impresa ed al necessario coordinamento tra le diverse esigenze. Il riordino servirebbe a garantire l'affidamento degli operatori in virtù di una norma di diritto positivo finalmente chiara, in un quadro di raccordo razionale e logico con la disciplina della doppia imposizione e dei trattati tra Stato italiano e Stato estero.

ART. 4

A) Le lettere a) e b) del comma 1 dovranno dar luogo ad una riscrittura dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 56 DPR 633/72 nonché degli altri testi dedicati alla disciplina delle imposte indirette. Solo in tal modo, dando sostanza ai precetti normativi, si elimina il pericoloso principio dell'atto quale "provocatio ad opponendum" elaborato dal diritto vivente che è il peggior nemico del fondamento e

delle finalità della delega nonché del principio fondamentale dell'affidamento del contribuente da essa tutelato. Sarà necessario prevedere normativamente *“la preclusione di desumere l'esistenza e la sufficienza della motivazione degli atti dalle difese del contribuente”*.

B) Molto condivisibile la previsione di *“provvedimenti”* interpretativi presi a seguito dell'interlocuzione con gli Ordini professionali e le associazioni specialistiche. Ma occorre delimitare la portata di questi *“provvedimenti”* e stabilire nei decreti successivi quale sia la loro efficacia di sistema. Quanto alla riduzione delle istanze di interpello, il bilanciamento potrebbe rinvenirsi nell'incremento della diffusione della loro conoscenza, attraverso la raccolta sistematica e ragionata degli argomenti.

C) La destinazione dei costi a finanziare la formazione del personale appare progetto meritevole. Perché non ripristinare il modello dell'ex *“Scuola Vanoni”* che ha dato buona prova di sé in passato?_

D) Ai fini della previsione di una *“generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità”* sarà necessaria la riscrittura dell'art. 5 ter del d.lgs. 218/97 che, attraverso la prova di resistenza, sterilizza quel principio e lo rende un

simulacro di garanzia.

E) La sostituzione dell'attuale figura del Garante del contribuente con quella del garante nazionale reca il rischio – nell'invarianza degli oneri finanziari - dell'ingolfamento di quell'Ufficio. Per converso, lo stesso risultato (sindacato delle bad practice) sarebbe conseguibile col rafforzamento dell'autotutela e con gli indirizzi operativi verso la base.

F) Ai fini del rafforzamento dello Statuto dei diritti del contribuente, sarà necessario prevedere nell'art. 1 comma 1 che *“Ogni violazione delle norme della presente legge è causa di inutilizzabilità dell'attività compiuta dalla P.A. e di nullità degli atti emanati. I termini previsti dalla presente legge sono perentori ed inderogabili dalla legge ordinaria”*.

ART. 5

Al punto 2) 2.3. della lett. a) del comma 1) si prevede la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria. In sede di normazione dei decreti occorrerebbe evitare che si crei un corto circuito con riferimento alla base imponibile, sulla quale vengono calcolati ad esempio i

contributi soggettivi, di alcune categorie di reddito, come quelle dei liberi professionisti e dell'Avvocatura in particolare.

ART. 8

Il superamento dell'Irap previsto dai punti a) ed i) del comma 1, con priorità per le associazioni professionali, potrebbe essere esteso, in sede di normazione dei decreti governativi, ad ogni tipologia di aggregazione, in particolare STP e STA, senza che ciò costituisca un eccesso di delega.

I decreti delegati offrono l'opportunità di mettere ordine nel panorama degli studi professionali aggregati e di determinare mediante disposizioni normative sia la tipologia di reddito sia la disciplina positiva dell'imposizione. Il che si risolve in una spinta all'economia delle predette aggregazioni e dell'intero Paese per le opportunità in tema di investimenti.

ART. 15

Va previsto l'obbligo dell'ente impositore di motivare in ordine alle osservazioni del contribuente, stabilendo che detto obbligo si sostanzia in un riscontro specifico in merito *“alla completezza, veridicità, idoneità probatoria e qualificazione giuridica dei fatti rappresentati dal contribuente nelle osservazioni”*.

Il Segretario
(Avv. Silvia Siccardi)

Il Presidente
(Avv. Gianni Di Matteo)

SEDE AMMINISTRATIVA: 00186 Roma Via Del Banco di Santo Spirito n. 42 Indirizzo Pec: uncat@pec.it
PRESIDENZA: Studio Legale Tributario Avv. Gianni Di Matteo 00195 Roma Via G. Ferrari n. 35
Tel. 06 3725653 Fax 06 37513802 E-Mail dimatteo.gianni@tiscali.it
SEGRETERIA: Studio Legale Tributario Avv. Silvia Siccardi 47923 Rimini Via Montefeltro n. 133
Tel. 0541 51189 Fax 0541 23224 E-Mail avv.silviasiccardi@uncat.it